

REGIME FORFETARIO, ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE A COSTO ZERO

La plusvalenza realizzata in vigore del regime forfetario non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali e la fuoriuscita è gratuita in caso di estromissione di un bene. Necessaria l'annotazione nei registri dei cespiti tenuti obbligatoriamente fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel regime agevolato. Così l'Agenzia delle Entrate, con 2 recenti e specifiche risposte agli interpelli di contribuenti in regime forfetario, fornendo chiarimenti in tema di estromissione agevolata dei beni strumentali e di cause ostative.

Estromissione beni. La prima situazione analizzata riguarda un imprenditore individuale che ha acquistato nel 1984 un ufficio e che, dal 1.01.2019, risulta totalmente ammortizzato, quindi con valore fiscale rilevante pari a zero. L'istante chiede se, con le disposizioni vigenti del regime applicato nel 2019, ovvero con quelle concernenti il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, sia possibile non effettuare l'estromissione agevolata evitando l'indicazione nel quadro "RQ" della dichiarazione "Redditi 2020" - imposta 2019 e, quindi, il pagamento dell'imposta sostitutiva, considerando, quale data di estromissione quella della relativa autofattura; in alternativa, essendo stati attuati i comportamenti concludenti riconducibili, dovrà considerare l'immobile fuoriuscito alla data del 1.01.2019, compilare il detto quadro indicando il medesimo valore nei 2 campi di riferimento (valore normale e costo fiscale), pur non versando l'imposta sostitutiva, stante l'assenza di una base imponibile. Lo scopo finale è comprendere se la plusvalenza emergente dall'estromissione debba o meno essere tassata.

Su tale ultimo punto, il contribuente cita un recente documento di prassi secondo cui le plusvalenze realizzate dai soggetti in regime forfetario non hanno alcuna rilevanza reddituale, con la conseguenza che tale esenzione deve essere applicata anche nel caso dell'intervenuta estromissione agevolata.

L'Agenzia delle Entrate non entra nel merito della corretta applicazione del regime forfetario nel periodo d'imposta in corso, ma ricorda le modifiche intervenute nel regime agevolato, a cura della legge di Bilancio 2019, e che la circolare richiamata ha precisato che l'art. 1, c. 64 L. 190/2014 non fa riferimento alcuno al trattamento tributario delle plusvalenze e delle minusvalenze: questi componenti di reddito non assumono, quindi, alcun rilievo fiscale, anche se riferiti a beni acquistati negli anni precedenti a quello di adozione del regime forfetario.

Ne consegue, pertanto, che l'estromissione dei beni non assume alcuna rilevanza tributaria poiché la plusvalenza è realizzata in vigore del regime forfetario; tuttavia, come chiarito da altro documento di prassi, i contribuenti che applicano il citato regime agevolato dovranno annotare

l'operazione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente a quello di ingresso nel forfait, in quanto esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili, senza dover rappresentare nel quadro "RQ" la detta operazione.

Cause ostative. Il secondo caso riguarda la causa ostativa di cui all'art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014 ovvero quella riguardante l'impossibilità di applicare il regime forfetario per gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalle imprese o dai lavoratori autonomi. Il caso è quello di un ingegnere che emette fatture prevalentemente nei confronti di 3 Srl nelle quali possiede, rispettivamente, il 50%, ricoprendo anche il ruolo di amministratore, il 30% e di nuovo il 30% di quote di partecipazioni.

L'Agenzia delle Entrate richiama la circolare 9/E/2019, secondo cui si deve far riferimento alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalle partecipate e chiarisce che, stante il richiamo all'art. 2359 C.C. per la valutazione del controllo, con la partecipazione del 50% ricorre la prima condizione; inoltre, con le attività esercitate singolarmente e dalla società, rileva anche la seconda condizione che integra la causa ostativa richiamata, mentre il problema non si appalesa per le altre società.

Ciò posto, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more dei chiarimenti forniti, l'Agenzia delle Entrate precisa che, se l'interpellante rimuove le condizioni indicate nel corso del 2019, cessando dalla carica di amministratore e interrompendo cessioni o prestazioni nei confronti della società, non decadrà dal regime forfetario nemmeno nel 2020.

Dott. Pier Luigi Giambene